

**VERBALE DI ACCORDO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI EX ART.4 LEGGE 300/70**

Il giorno 19 ottobre 2022, in Bassano del Grappa (VI) presso la sede dell'Unione Montana del Bassanese

tra

il dott. Bertolo Mirko, presidente della Delegazione di Parte Pubblica in rappresentanza dell'Unione Montana del Bassanese

e

la delegazione di parte sindacale

- Alberton Margherita – rappresentante sindacale territoriale CISL-FP;
- Bertuzzo Alessandro – rappresentante sindacale territoriale CSA-RAL;
- Girardi Daniele – rappresentante sindacale territoriale UIL-FPL

- Zonta Marco – Rappresentante sindacale RSU - Coordinatore
- Costantin Sergio – Rappresentante sindacale RSU
- Marafin Lorenzo – Rappresentante sindacale RSU
- Mocellin Stefano – Rappresentante sindacale RSU

è stato sottoscritto il presente verbale di accordo a chiusura della consultazione avviata in ossequio a quanto disposto dall'art.4 della legge n.300/70

premesse

- che l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) vieta l'uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- che l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori precisa che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- che il Regolamento UE 2016/679, ha ulteriormente disciplinato la materia;
- che l'art. 61 della nuova disciplina nazionale in tema di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018) dispone che resta fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- che, nella disciplina di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore;
- che l'Unione Montana del Bassanese svolge le funzioni di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 40 e dai Regolamenti;



- che il personale dell'Unione Montana del Bassanese, con funzioni di Polizia Locale e la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dotato di armi da fuoco e che esse sono custodite in un locale, posto all'interno della sede dell'Unione in via Vittorelli n.30 a Bassano del Grappa;
- che vi è la necessità di assicurare un costante monitoraggio delle operazioni di prelevamento e deposito delle armi da parte del personale per motivi di sicurezza dei lavoratori;
- che vi è la necessità di assicurare una adeguata vigilanza del locale destinato alla custodia delle armi;
- che si è manifestata l'esigenza di predisporre delle idonee misure al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza del personale dell'Ente e la tutela del patrimonio anche in funzione di prevenzione di atti illeciti;
- che, le parti hanno individuato nell'installazione di un impianto di videosorveglianza (telecamere) lo strumento più pertinente e proporzionato in relazione alle esigenze manifestate, anche a tutela dei soggetti coinvolti;
- che, si rende necessario procedere ad una definizione puntuale del sistema di videosorveglianza presente presso il locale ove sono depositate le armi di fuoco in dotazione al personale della Polizia Locale dell'Unione del Bassanese;

tutto ciò premesso

le parti, consapevoli di avere concretamente adempiuto a quanto previsto in materia di installazione o utilizzo di impianti audiovisivi, ai sensi dell'art.4 della legge n.300/70 e dal Regolamento UE 2016/679, hanno proceduto alla stesura del presente verbale di accordo:

1. le premesse tutte sono parte integrante dell'accordo;
 - l'installazione di un impianto di videosorveglianza è motivata da esigenze di assicurare una adeguata vigilanza del locale destinato alla custodia delle armi, per la sicurezza del personale e la tutela del patrimonio anche in funzione di prevenzione di atti illeciti;
2. le modalità di installazione ed utilizzazione degli impianti di videosorveglianza sono così disciplinate:
 - n 1 telecamera con registrazione delle immagini, per le finalità sopra espresse con limite di registrazione delle immagini di 72 ore e successiva cancellazione, fatta salva la possibilità di conservare la copia delle immagini per un tempo maggiore per motivi di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile del 2010 con pubblicazione in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 (allegato 1);
 - la telecamera trova collocazione all'interno della sala ove sono custodite le armi da fuoco in dotazione al personale della Polizia Locale;
 - il posizionamento delle telecamere ed il relativo campo visivo è quello indicato nel prospetto di cui all'allegato 2;
 - l'impianto di videosorveglianza sarà sempre in funzione e le immagini saranno visionate esclusivamente dal personale addetto all'attività di sorveglianza appositamente incaricato ai fini del rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali;
 - le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato della sorveglianza e dall'autorità giudiziaria o di polizia;
 - l'Ente fornirà alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza;
 - L'Ente fornirà al personale una completa informativa sul trattamento dei dati personali del sistema ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. l'Ente si impegna ad adottare ogni più opportuna misura per garantire la tutela della riservatezza delle persone che possano essere riprese dalla telecamera in oggetto, in ossequio a quanto disposto dalla normativa in materia (Regolamento UE 2016/679 GDPR);

4. l'Ente provvederà ad informare le RSU di ogni modifica di rilievo che dovesse rendersi necessaria al fine del puntuale soddisfacimento delle esigenze di tutela sopra indicate, nonché in relazione ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative.

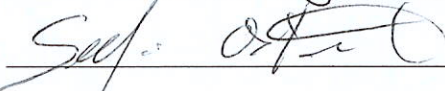
Fatto, letto e sottoscritto

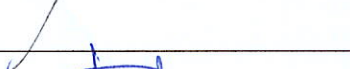
PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE

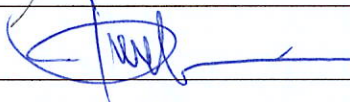
Bertolo Mirko 

RSU

Zonta Marco (Coordinatore) 

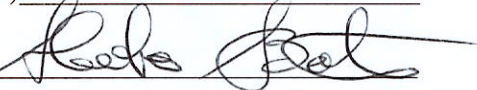
Costantin Sergio 

Marafin Lorenzo 

Mocellin Stefano 

OGANIZZAZIONI SINDACALI

Alberton Margherita (CISL-FP) 

Bertuzzo Alessandro (CSA) 

Girardi Daniele (UIL-FPL) 

Formano parte del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: telecamera e caratteristiche

Allegato 2: planimetria del locale destinato alla custodia delle armi con indicazione del posizionamento della telecamera e del relativo campo visivo.



WISeNET

QNV-8010R

5MP Network IR Dome Camera



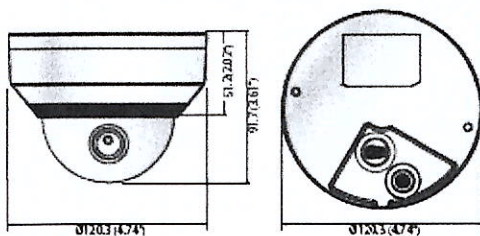
QNV-8010R

Key Features

- Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution
- 2.8mm/4mm/6mm fixed lens
- 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
- Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming
- Day & Night, WDR (120dB)
- Tampering, Motion detection, Defocus detection
- Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB)
- Hallway view, WiseStream II support
- IR Viewable length 20m/25m/30m
- IP66, IK10, PoE

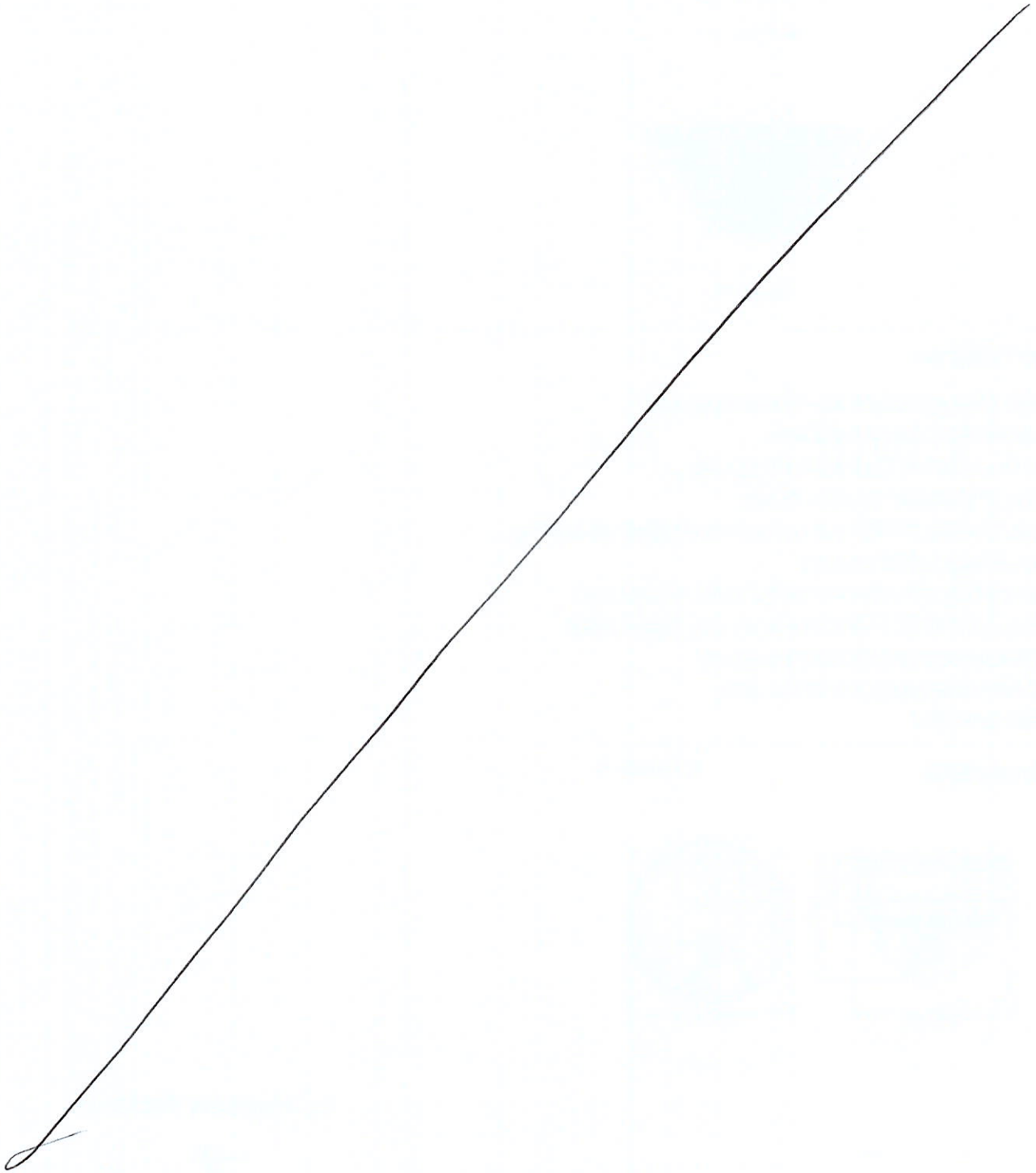
Dimensions

Unit : mm (inch)

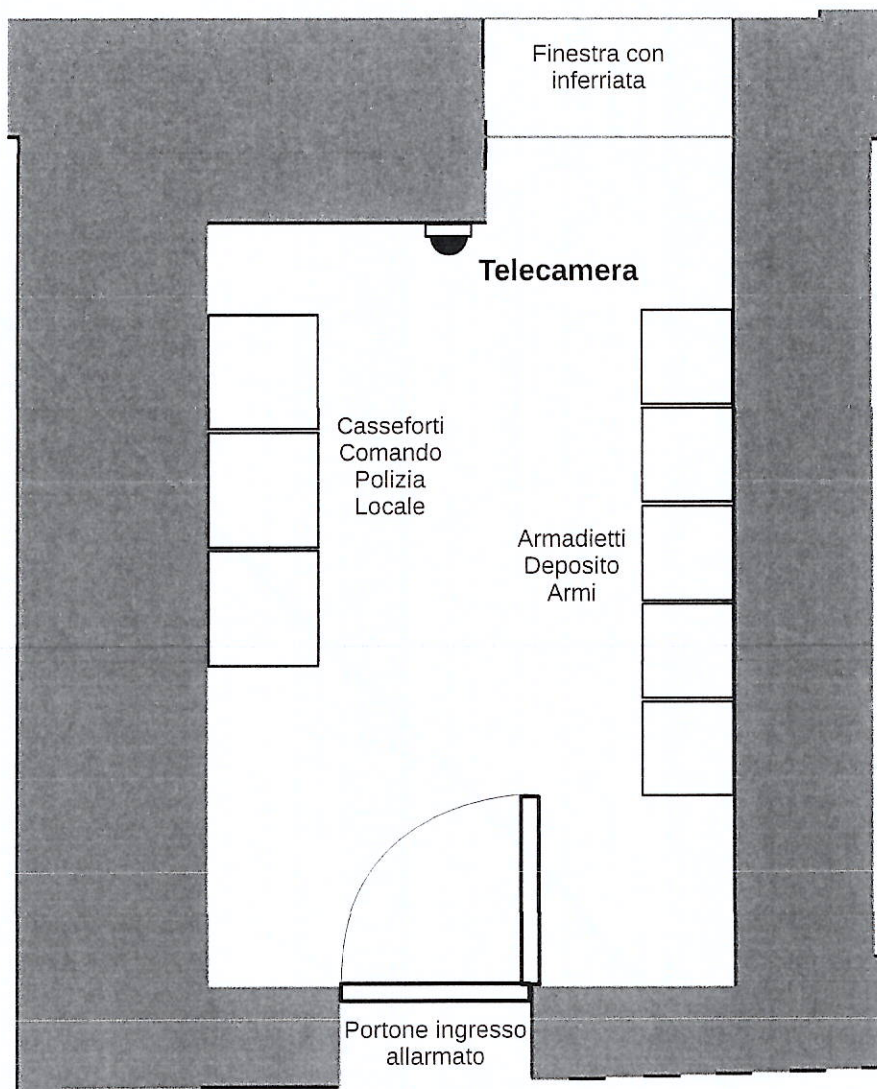


 Hanwha Techwin

[Handwritten signatures]



Allegato 2 – Planimetria del locale destinato alla custodia delle armi con indicazione del posizionamento della telecamera e del relativo campo visivo



safe *Tr*

